

COMUNE DI PICCIANO

STATUTO

Delibera n. 40 del 17.12.1992

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Principi

- 1) La comunità di Picciano è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
- 2) L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

ART. 2

Finalità

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità.
- 2) Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
- 3) Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociale e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini rimuovendo gli ostacoli che ad esso si frappongono;
 - d) lo sviluppo della zona artigianale ed industriale con iniziative finalizzate a promuovere nuovi insediamenti produttivi;
 - e) la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico architettonico esistente;
 - f) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche ai fini della promozione turistica;
 - h) il diritto allo studio e alla crescita culturale per migliorare il rapporto dei giovani con le istituzioni e la scuola in particolare;
 - i) la pari opportunità Uomo-Donna;
 - j) la realizzazione dei rapporti di solidarietà effettiva tra i cittadini;
 - k) il mantenimento di un rapporto vivo e costante con i concittadini emigrati.

ART. 3

Funzioni

- 1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nell'ambito dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 2) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- 3) Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

ART. 4

Programmazione e forme di cooperazione

- 1) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2) Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Abruzzo, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
- 3) I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati al principio della cooperazione.

ART. 5

Territorio e sede comunale

- 1) la circoscrizione del Comune di Picciano è costituita dalle seguenti frazioni: Piccianello;
contrade: Villa Colli, Colletti, Pagliari, Pezzalunga, Carulli, Incotte, storicamente riconosciute dalla Comunità.
- 2) Il territorio del Comune si estende per km. 7,43 confinante con i Comuni di : Penne, Loreto Aprutino, Collecervino ed Elice.
- 3) Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Picciano che è il Capoluogo.
- 4) Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
- 5) La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

ART. 6

Albo pretorio

- 1) Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare al "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3) Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 7
Stemma e gonfalone

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "PICCIANO" e lo stemma è costituito da uno scudo sovrastato da una corona raffigurante un castello a doppia fila di portali sormontato da merli ghibellini. Lo scudo è in campo argentato con al centro un gufo che poggia su una striscia di colore azzurro che si sviluppa lungo la diagonale in modo ondulato. Lo scudo è contornato nella parte inferiore da un ramo di quercia sul lato destro, e da un ramo di olivo sull'altro lato. I due rami simbolicamente tenuti insieme da un nastro dorato. Sotto i rami vi è la scritta "PICCIANO" in oro.
- 2) L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere autorizzati dal Consiglio Comunale.

ART. 8
Partecipazione

- 1) Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente.
- 2) Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento, considerandole strumenti di partecipazione alla vita amministrativa.

ART. 9
Regolamenti attuativi

- 1) per l'attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto, l'Amministrazione provvederà a dotarsi di regolamenti tra cui:
 - a) il regolamento interno del Consiglio Comunale e della Giunta;
 - b) il regolamento di contabilità;
 - c) il regolamento per la partecipazione popolare;
 - d) il regolamento per la disciplina dei contratti;
 - e) il regolamento per gli uffici;
 - f) il regolamento del servizio di Polizia municipale;
- 2) I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale. Una volta adottato il regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 47, § 1, legge 142/1990. Successivamente il regolamento verrà nuovamente pubblicato, per 15 giorni, all'Albo Pretorio dopo i prescritti controlli ed approvazioni.
- 3) I regolamenti entrano in vigore dopo il 15° giorno successivo alla ripubblicazione.

TITOLO II°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 10
Partecipazione popolare

- 1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato mediante concessione in uso dei locali, terreni di proprietà comunale previo apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

3) Gli interventi previsti hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità alle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.

ART. 11

Partecipazione al procedimento amministrativo.

1) i cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti.

2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3) L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

4) Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizie dell'inizio del procedimento.

5) In caso di particolari esigenze di celerità o quando il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi rende gravosa la comunicazione è consentito provvedere a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo comunque forme di idonea pubblicizzazione.

ART. 12

Iniziativa popolare

1) Tutti i cittadini elettori, e comunque, qualunque soggetto portatore di interessi pubblici, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni, proposte.

2) Con le istanze si chiedono al Sindaco ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

3) Con le petizioni ci si rivolge, in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

4) Con le proposte, n. 30 cittadini propongono l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni all'organo competente corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

5) Le modalità di presentazione, di esame, di audizione dei proponenti e di risposta alle istanze, petizioni e proposte sono indicate dal regolamento della partecipazione popolare.

ART. 13

Referendum consultivo

1) sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di competenza esclusiva comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2) Non possono essere indetti referendum in materie vincolate da leggi statali o regionali o che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3) Il consiglio può evitare l'indizione del referendum adottando provvedimenti congrui alle richieste dei promotori. Dalla data di indizione del referendum non possono essere adottate deliberazioni riguardanti l'oggetto del referendum salvo i casi d'urgenza.

4) Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10% del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale.

- 5) Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento della partecipazione popolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
- 6) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Consiglio Comunale, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- 7) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 14 Diritto di accesso

- 1) Il comune assicura a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.
- 2) L'accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato a tutti i cittadini senza discriminazioni.
- 3) Il regolamento stabilisce le priorità di accesso in relazione al bisogno ed all'urgenza, determina gli oneri da porre a carico degli utenti ed i mezzi per assicurare l'accesso degli indigenti.

ART. 15 Difensore civico

- 1) E' istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
- 2) Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con la maggioranza qualificata (2/3) dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3) Resta in carica per 2 anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
- 4) Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: " Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
- 5) La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampie garanzie di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
- 6) Può essere eletto ogni cittadino italiano avente i requisiti per essere eletto consigliere comunale.
- 7) Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.
- 8) Può essere revocato dall'incarico solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con mozione motivata, votata a scrutinio palese con la maggioranza qualificata (2/3) dei componenti il consiglio comunale.
- 9) Il difensore civico non può intervenire:
 - a) su atti e procedimenti che abbiano già formato oggetto di ricorsi davanti agli organi di giustizia amministrativa, civile e tributaria;
 - b) su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.
- 10) Il difensore civico può accedere agli uffici dell'amministrazione comunale per chiedere notizie ed informazioni, nonché per prendere visione ed ottenere copia degli atti e di documenti, senza che gli si possa opporre il segreto d'ufficio. I funzionari e i dipendenti comunali o degli enti e delle aziende dipendenti, sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.

11) L'incarico di difensore civico comporta una indennità di carica che verrà determinata con la deliberazione istitutiva dell'ufficio.

TITOLO III°

ORGANI ELETTIVI

ART. 16

Organi

- 1) sono organi elettivi del Comune: Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 17

Consiglio comunale

- 1) Il consiglio comunale , rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- 2) Il consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 18

Competenze ed attribuzioni

- 1) Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge 142/90 art. 32 e negli altri casi indicati dalle leggi e dallo statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
- 2) Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 4) Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 5) Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 19

Convocazioni

- 1) Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
- 2) Gli adempimenti previsti al comma precedente, in caso di dimissioni, decadenza, rimozioni o decesso del Sindaco, sono assolte dal consigliere anziano(maggiore anzianità di carica al C.C.) –

La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta è disposta dal Consigliere anziano.

La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

In mancanza, il consiglio comunale si riunisce, senza necessità di formale convocazione , per la prima volta alle ore 20,00 del quindicesimo giorno9 dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza, per la seconda e la terza volta nella data stabilita dal consiglio comunale, in mancanza, rispettivamente il 35° giorno ed il 58° giorno dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. In caso di convocazione automatica, la

presidenza, se manca il consigliere anziano, è assunta dal consigliere più anziano di età, al momento dell'insediamento.

ART. 20 Commissioni

- 1) Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti e speciali.
- 2) Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a) Bilancio e finanze, lavori pubblici ed assetto del territorio.
 - b) Tutte le altre materie non attribuite alla a)
- 3) Il regolamento ne disciplina il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
- 4) Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

ART. 21 Attribuzioni

- 1) compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
- 2) Compito delle commissioni speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

ART. 22 Consiglieri

- 1) la posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolamentati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2) I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- 3) I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.
- 4) Ogni consigliere secondo le procedure stabilite dal regolamento ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio.
 - Formulare interrogazioni, interpellanze, nozioni
- Ottenere informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
- 5) A inizio e fine mandato il consigliere dichiara la propria situazione patrimoniale mediante la dichiarazione dei redditi di cui presenta copia al sindaco che ne cura la pubblicazione.
- 6) E' consigliere anziano chi ha maggiore anzianità di carica al consiglio comunale. In caso di parità tra questi il più anziano di età.
- 7) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al sindaco che deve includere nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale. Le dimissioni sono efficaci dal momento della presentazione e' sono irrevocabili.

ART. 23 Gruppi consiliari

- 1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qual'ora non si esercita tale facoltà, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- 2) I consiglieri comunali eletti in una stessa lista formano un gruppo, indipendentemente dal loro numero. Due consiglieri anche di liste diverse possono costituire gruppo.
- 3) I regolamenti interni dei gruppi sono comunicati al consiglio.

ART.24
Giunta comunale

- 1) La giunta e' l'organo del governo del comune.
- 2) Impronta la propria attivita' ai principi della collegialita', della trasparenza e della efficienza
- 3) Spetta alla giunta l'esecuzione degli atti e degli indirizzi deliberati dal consiglio.
- 4) Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
- 5) Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita' e sull'attuazione dei programmi.

ART.25
Composizione ed elezione

- 1) La giunta comunale e' composta dal sindaco, che la presiede, e da quattro assessori. Non puo' procedersi alla votazione per l'elezione della giunta se non sia stata prima convalidata l'elezione dei consiglieri comunali assegnati.
- 2) La giunta e' eletta nei termini e con le modalita' stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario comunale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza del consiglio.
- 3) Le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
- 4) Oltre ai casi di incompatibilita' previsti al comma precedente, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli i coniugi e gli affini di primo grado.
- 5) Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART.26
Funzionamento della giunta

- 1) La giunta e' convocata dal sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalita'. Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza della meta' dei componenti.

ART.27
Competenze

- 1) La giunta comunale e' l'organo esecutivo del comune ed ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco e del segretario comunale.

ART.28
Deliberazione degli organi collegiali

- 1) Gli organi collegiali deliberano validamente a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto, con l'intervento della meta' dei componenti assegnati in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione, nel caso la prima adunanza dovesse andare deserta.
- 2) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernente persone, quando venga esercitata una facolta' discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualita' soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

- 3) Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

ART.29
Il sindaco

- 1) Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
- 2) Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
- 3) La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

ART.30
Il sindaco ufficiale di Governo

- 1) Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende;
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza o l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
- 2) Il sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
- 3) Il "sostituto" del sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART.31
Attribuzione di amministrazione

- 1) Il sindaco:
 - a) Ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
 - c) Coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - e) Impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) Ha facoltà di delega;
 - g) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentiti gli organi collegiali competenti.
 - h) Convoca i comizi per i referendum;
 - i) Adotta ordinanze ordinarie;
 - j) Rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - k) Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;

- l) Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- m) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentita la giunta;
- n) Fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
- o) Stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi.

ART.32 Attribuzioni di vigilanza

- 1) Il sindaco:
 - a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) Promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) Compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) Collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano la loro attività a secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART.33 Attribuzione di organizzazione

- 1) Il sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e la presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta di trattazione di argomenti di competenza del consiglio comunale è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione entro 20 giorni.
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
 - c) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della giunta e la presiede.
 - d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o consiglieri comunali: per i consiglieri la delega è limitata ai singoli affari e devono avere carattere temporaneo.
 - f) riceve le interrogazioni e le nozioni da sottoporre al consiglio.

ART.34 Vicesindaco

- 1) Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, ivi comprese quelle previste dalla legge in qualità di ufficiale di governo.
- 2) Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età

- 3) Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo IV°
Segretario comunale

ART.35
Principi e criteri di gestione

- 1) L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione pubblica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario che la esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta, e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.
- 2) Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo funzioni
è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi
- 3) Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

ART.36
Funzioni

- 1) Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi.
- 2) In particolare il segretario adotta i seguenti atti :
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazione di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi direttivi;
 - b) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
 - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni di giunta;
 - d) verifica di tutta la base istruttoria per provvedimenti ed emanazioni di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - e) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - f) sottoscrizione dei mandati di pagamento e riversali di incasso.

ART.37
Attribuzione di legalità e garanzia

- 1) Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali. Partecipa altresì alle sedute delle commissioni e degli altri organismi, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti.
- 2) Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
- 3) Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
- 4) Riceve l'atto di dimissione del sindaco le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

- 5) Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale de controllo ed attesa ,su dichiarazione del messo comunale,l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutivitàdi provvedimenti ed atti dell'ente.

ART.38 Il vicesegretario

- 1) Il vicesegretario svolge funzioni vicarie del segretario comunale,lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di assenza ,o impedimento di fatto o di diritto.E' designato dalla giunta ,sentito il segretario ,tra i funzionari della carriera direttiva.

TITOLO V° Uffici e personali

ART. 39 Organizzazione degli uffici

- 1) L'organizzazione degli uffici , nel rispetto dei principi fissati dal 1°comma dell'art.51 della legge 142/90, è ispirata a criteri di organizzazione dei settori, le cui funzioni di direzione e coordinazione sono svolte dal segretario comunale.
- 2) Nell'ambito dei settori, l'ordinamento degli uffici e dei servizi è organizzato con uno schema flessibile,in grado di corrispondere ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta comunale.
- 3) La giunta comunale , anche su proposta del segretario comunale e sentiti i rappresentanti sindacali,dispone la più ampia mobilità interna, nel rispetto del principio di professionalità e livello di appartenenza per adeguare le singole strutture alla realizzazione di programmi e di progetti operativi ritenuti prioritari.
- 4) La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite ed è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.
- 5) Il regolamento disciplinerà l'oggetto precisato dal 1°comma dell'art.51 della legge 142/90 nel rispetto della legge e dei principi stabiliti dal presente articolo.

ART. 40 Personale

- 1) La legge,gli accordi collettivi nazionali ed il regolamento disciplineranno gli oggetti riservati a ciascuna fonte dall'art.51 della legge 142/90

ART.41 Copertura posti con contratto

- 1) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di alta specializzazione può avvenire mediante contratto di diritto pubblico.
- 2) sono richiesti i requisiti previsti dalla qualifica da ricoprire.
- 3) Il contratto non può intervenire con soggetti che sono contemporaneamente dipendenti del comune.
- 4) Il contratto ha durata massima biennale e può essere prorogato sino al raggiungimento della durata massima di 4 anni.

TITOLO VI°
Servizi pubblici

ART. 42
Servizi comunali

- 1) Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
- 2) Spetta al consiglio comunale individuare i servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
- 3) Le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto sono competenza del consiglio comunale.

ART. 43
Forme di gestione

- 1) I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dall'art.22 della legge 142/90.

ART. 44
Istituzioni

- 1) Per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il comune può prevedere la costituzione di apposita istituzione, organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale.
- 2) Organi dell'istituto sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
- 3) Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
- 4) Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio.
- 5) Il direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.
- 6) Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione secondo le norme previste dal regolamento.
- 7) Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.
- 8) Il direttore è nominato e può essere revocato dalla giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.

ART. 45
Gestione dei servizi sociali

- 1) La gestione dei servizi sociali può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale

ART. 46
Aziende speciali

- 1) Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il comune può costituire una o più aziende speciali.

- 2) L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
- 3) Organi dell'azienda speciale sono:
 - a) il consiglio di amministrazione
 - b) il presidente
 - c) il direttore
- 4) Per la costituzione degli organi si rinvia ai punti 6, 7 e 8 dell'art.44 del presente statuto
- 5) Il regolamento è adottato dal consiglio di amministrazione.
- 6) Il comune ,con delibera del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7) Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

ART. 47

Gestione associata

- 1) Il comune sviluppa rapporti con altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative e di cooperazione e gli accordi di programma più appropriati tra quelli previsti dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ART. 48

Forme associative

- 1) Il comune si avvale delle convenzioni , dei consorzi e degli accordi di programma, previsti dalla legge , per conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti, per lo svolgimento di funzioni e di servizi determinati, per definire e attuare opere ed interventi che richiedano azione integrata e coordinata con altri enti.

ART. 49

Organizzazione territoriale

- 1) Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 50

Municipio

- 1) Il Municipio è l'organismo di decentramento istituito con legge regionale che gestisce i servizi di base e le altre attribuzioni delegate.
- 2) La legge , lo statuto e lo specifico regolamento per il funzionamento del Municipio provvederanno a disciplinare tutti gli aspetti dell'istituto: il procedimento elettorale , l'esercizio delle funzioni , le modalità di gestione dei servizi di base , i rapporti con gli organi del comune, con il segretario comunale e con i dirigenti, il procedimento amministrativo e la forma degli atti , i rapporti fra atti del comune ed atti del municipio, le risorse umane e materiali assegnate al municipio e le modalità della loro utilizzazione.

TITOLO VII°
Revisore dei conti

ART. 51
Nomina

- 1) Il consiglio comunale elegge , a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra :
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- 2) Dura in carica tre anni , non è revocabile , salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

ART. 52
Funzioni

- 1) Il revisore dei conti svolge le funzioni stabilite dall'art. 57 della legge 142/90 e dallo statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni , acquisire documenti e convocare dirigenti e impiegati del comune o delle istituzioni che hanno l'obbligo di rispondere.
- 2) Può presentare relazioni e documenti al consiglio comunale e, se richiesto , ha l'obbligo di collaborare con questo.

ART. 53
Partecipazione alle sedute di giunta e consiglio

- 1) Il revisore ha diritto di assistere alle sedute del consiglio comunale, della giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni. Può , su richiesta rivolta al presidente di ciascun collegio, prendere la parola per dare comunicazione e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.

ART. 54
Controllo interno di gestione

- 1) Il dirigente o responsabile dei servizi finanziari provvede, ad intervalli non superiori a 4 mesi, ad una verifica delle entrate e delle spese al fine di accertare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio. Ove siano accertate minori entrate o previste maggiori spese in misura tale da compromettere l'equilibrio del bilancio economico, il dirigente e/o responsabile sottopone al Sindaco e all'Assessore competente le opportune osservazioni e gli eventuali provvedimenti da adottare.

TITOLO VIII°
Disposizioni finali

ART: 55
Modifiche e revisione dello statuto

- 1) Le modifiche e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.4, commi 3 e 4 ,della legge 142/90
- 2) Decorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto , il consiglio comunale verifica , quali regolamenti sono stati adottati e l'efficacia delle disposizioni statutarie ai fini dell'eventuale revisione.

ART. 56

Termine per l'adozione dei regolamenti

- 1) Il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dallo statuto entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso, tranne per i regolamenti sulla contabilità e sui contratti, che vanno deliberati nei termini di legge. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto con esso compatibili.

ART. 57

Entrata in vigore

- 1) Lo statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.